

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-1871 del 10/04/2017                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA SPRAY DRY S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-1930 del 10/04/2017                                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigente adottante         | GIOVANNI ROMPIANESI                                                                                                                                                                                                                                                            |

Questo giorno dieci APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

**DITTA SPRAY DRY S.P.A.**

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A svolge nell'impianto sito a Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15, attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica. Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido. L'attività prevede la macinazione ad umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura.

I titoli abilitativi ambientali ad oggi vigenti per l'impianto in oggetto sono i seguenti:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 208 del 06/12/2012, avente validità sino al 29/11/2019. Tale autorizzazione è stata modificata con determinazioni n. 601 del 16/12/2015, n. DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016 e DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017;

- iscrizione n. SAS018 al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti gestito da ARPAE Sezione di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 15/05/2018;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 428 del 06/12/2013, avente validità sino al 28/12/2024;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal comune di Sassuolo con atto prot. n. 7295 del 12/03/2013, avente validità sino al 24/03/2017.

La ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena, in data 06/06/2016, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGMO/2016/10190 del 07/06/2016.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Contestualmente, l'azienda ha richiesto di ricomprendere nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 anche i titoli ambientali nel seguito elencati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

Nessuna variazione viene apportata alle tipologie, spazi, quantitativi di rifiuti gestiti, nonché alle emissioni in atmosfera autorizzate.

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 ed iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 del D.lgs. 152/06.

In data 22/02/2017, è pervenuto il parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera S.p.A., prot. n. 19897, relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento.

In data 02/03/2017, è pervenuto il parere di compatibilità acustica dell'insediamento del Servizio Territoriale Distretto Area Sud – Maranello – Pavullo dell'ARPAE Sezione di Modena, prot. n. PGMO/2017/3985.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012 e successive modifiche con i titoli ambientali in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

In data 08/02/2017, con nota prot. n. 2074, la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena ha richiesto mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia alla Prefettura di Reggio Emilia comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. (antimafia). In assenza di formale emissione della comunicazione antimafia, essendo decorso il termine di 30 giorni previsto dalla norma, l'ARPAE ha acquisito dalla Ditta, in data 31/03/2017, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti l'assenza delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **Spay Dry S.p.A.**, con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A e impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15, mediante integrazione della determinazione n. 208 del 06/12/2012 e ss.mm.ii., con i seguenti titoli ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                                 | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta                                                      |
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                       |

- 2) Di disporre che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 7295 del 12/03/2013 rilasciata dal comune di Sassuolo, nonché la determinazione della Provincia di Modena n. 428 del 06/12/2013 relativa alle emissioni in atmosfera sono da intendersi, a tutti gli effetti, decadute.
- 3) **Di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
  - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 4) Di dare atto che i suddetti titoli ambientali riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi del D.lgs. 152/06, artt. 208 e 216. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

- 5) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 29/11/2019** (data di scadenza della determinazione n. 208 del 06/12/2012 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06).
- 6) Di stabilire che sono fatte salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. 208 del 06/12/2012 e ss.mm., per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 7) Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'Arpae Sezione di Modena:

| Titolo ambientale                                                                                                                                      | Autorità di controllo   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE Sezione di Modena |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta                                                      |                         |
| Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                     |                         |

- b) L'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Spray Dry S.p.A., all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale distretto Area Sud – Maranello – Pavullo, al comune di Sassuolo, all'AUSL di Modena, distretto di Sassuolo e alla ditta Hera S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. .... del.....

Data..... Firma.....

## Allegato – ACQUA

**Ditta SPRAY DRY S.P.A. - IMP. VIA EMILIA ROMAGNA, 15 – SASSUOLO (MO)**

| SETTORE AMBIENTALE<br>INTERESSATO | TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                             | <b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</li></ul> |

### A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Spray Dry S.p.A. svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica. Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a.le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Dallari – Sassuolo;

b.le acque meteoriche ricadenti sui tetti e le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale vengono accumulate e riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Lo scarico in pubblica fognatura di dette acque è costituito dall'esubero rispetto all'utilizzo in produzione e dalle piogge eccedenti i volumi di trattamento. In particolare in azienda sono presenti due vasche di prima pioggia:

- le acque dei piazzali posti sui lati Sud, Est ed Ovest sono convogliate ad una vasca di prima pioggia di volume pari a 260 mc e vengono riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Da qui una pompa con sonda di livello quando la vasca risulta essere piena e non vi è richiesta all'interno del ciclo produttivo spinge automaticamente le acque all'interno di una seconda vasca, anch'essa in cemento, dal volume di 280 mc. Tale vasca raccoglie anche le acque del piazzale Nord. Entrambe le vasche sono dotate di troppo pieno che in caso di saturazione delle vasche e contestuale non richiesta in produzione confluiscono le acque all'interno della fognatura di via Dallari mediante il medesimo scarico dedicato.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate negli impianti di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

## C – ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dallo stabilimento rilasciata dal comune di Sassuolo con atto prot. n. 7295 del 12/03/2013;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

Hera S.p.A. gestore delle pubbliche fognature del comune di Sassuolo ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 19897 del 22/02/2017, al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici";

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi idrici.

## D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **è autorizzato** il gestore della ditta **SPRAY DRY S.P.A.**, per l'insediamento di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15, a **scaricare** le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale, **nella pubblica fognatura di via Dallari – Sassuolo**;
- 2) lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) due volte all'anno deve essere effettuata l'analisi dello scarico delle acque prelevate a valle del trattamento depurativo per la verifica del rispetto dei limiti di cui al punto 2;
- 4) deve essere effettuata con frequenza mensile o maggiore in base agli eventi meteorici, la pulizia delle due vasche di prima pioggia tramite la rimozione dei sedimenti di argilla;
- 5) gli stoccaggi di argilla devono essere mantenuti al coperto all'interno dell'apposito capannone;
- 6) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche a mezzo auto-spurgo. La documentazione

---

fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC ed ST), al comune di Sassuolo ed al gestore Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) entro 30 giorni dalla data del presente atto, la ditta Spray Dry S.p.A. è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC e ST), al comune di Sassuolo e ad Hera S.p.A., una planimetria aggiornata del sistema fognario dello stabilimento nella quale siano raffigurate con tratti diversi la rete di raccolta delle acque reflue domestiche, la rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e la rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale, nonché i dispositivi di trattamento, i punti di scarico in pubblica fognatura ed i punti di rilancio delle acque all'interno del ciclo produttivo.

## Allegato ARIA

Ditta SPRAY DRY SPA (IMP. V. EMILIA ROMAGNA N. 15) SASSUOLO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SPRAY DRY SPA, negli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), V. Emilia Romagna n. 15, svolge attività di produzione di impasti ceramici e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 428 del 6/12/2013, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione di emissioni diffuse in atmosfera generate dalla ricezione, movimentazione e consegna delle argille utilizzate per produrre "impasti ceramici";
- la continuazione delle emissioni convogliate in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Nastri tramogge silos                                                    |
| 3  | Nastri tramogge elevatore                                                |
| 5  | Atomizzatore 1 e cogenerazione                                           |
| 6  | Atomizzatore 2 e cogenerazione                                           |
| 9  | Impianto di atomizzazione                                                |
| 10 | Pulizia pneumatica                                                       |
| 12 | Silos nastri insaccatrici                                                |
| 13 | Macinazione e trasporto argilla                                          |
| 14 | Nastri trasportatori mulino continuo                                     |
| 15 | Alimentazione carico e scarico ATM 1 e 2, sili stoccaggio, carico mulini |

- il seguente consumo di materie prime:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

---

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| - sabbie                                         | 62.000 t/anno     |
| - felspati                                       | 75.000 t/anno     |
| - argille                                        | 88.000 t/anno     |
| - fanghi ceramici                                | 40.000 t/anno (*) |
| - rottami ceramici crudi<br>(con o senza smalto) | 31.000 t/anno (*) |

(\*) e comunque in quantità non superiore a quella autorizzata ai sensi della normativa in materia di recupero di rifiuti di cui agli artt. 208 e 216 del D.Lgs 152/2006.

#### **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Il Comune di Sassuolo, con prot. n. 27235 del 10/9/2013, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPA MODENA - Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 11884 del 08/08/2013, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

#### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SPRAY DRY SPA con impianti ubicati in comune di Sassuolo, v. Emilia Romagna n. 15, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### **EMISSIONI DIFFUSE**

| <b>Fase produttiva</b>                                                                                                                                           | <b>Prescrizioni Tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparazione e produzione</b><br>- scarico mezzi materie prime e materiali per il recupero<br>- cernita<br>- miscelazione<br>- macinazione<br>- atomizzazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tutte le operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trasporto carico scarico</b>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tutte le operazioni di prelievo delle materie prime dai cumuli, trasferimento in tramoggia di carico e trasporto devono essere confinate in ambienti chiusi.</li> <li>▪ Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale da</li> </ul> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | trasportare (atomizzato).<br>■ I mezzi di trasporto devono essere mantenuti parzialmente coperti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stoccaggio</b>                                   | Tutte le principali operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.<br>Lo stoccaggio di argille deve avvenire esclusivamente in ambienti confinati.<br>Lo stoccaggio di sabbie e feldspati può avvenire sotto tettoia solo in modo occasionale.<br>■ Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale stoccato sotto tettoia.                                        |
| <b>Transito mezzi su strade e piste di cantiere</b> | I camion per il trasporto di materiale polverulento devono essere coperti.<br>La velocità di percorrenza all'interno dell'area deve essere ridotta.<br>Le vie di transito devono essere mantenute umide al fine di limitare la diffusione di polveri.<br>Deve essere eseguita regolarmente la pulizia dei piazzali e della strada di accesso.<br>Deve essere eseguito il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto. |

### EMISSIONI CONVOGLIATE

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - NASTRI TRAMOGGE SILOS

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima           | 4500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15   | m                  |
| durata                    | 24   | h/g                |

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - NASTRI TRAMOGGE ELEVATORE

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima           | 4500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15   | m                  |
| durata                    | 24   | h/g                |

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

---

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - ATOMIZZATORE N. 1 E COGENERAZIONE

(essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)

|                           |        |                    |
|---------------------------|--------|--------------------|
| portata massima           | 110000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 30     | m                  |
| durata                    | 24     | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Piombo e suoi composti (espressi come Pb)        | 0,5 | mg/Nmc |
| Polveri totali                                   | 24  | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 300 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ATOMIZZATORE N. 2 E COGENERAZIONE

(essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)

|                           |        |                    |
|---------------------------|--------|--------------------|
| portata massima           | 110000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 30     | m                  |
| durata                    | 24     | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Piombo e suoi composti (espressi come Pb)        | 0,5 | mg/Nmc |
| Polveri totali                                   | 24  | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 300 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - IMPIANTO DI ATOMIZZAZIONE

(essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 36000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 16    | m                  |
| durata                    | 24    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                           |      |        |
|-------------------------------------------|------|--------|
| Piombo e suoi composti (espressi come Pb) | 0,5  | mg/Nmc |
| Polveri totali                            | 29,4 | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: ABBATTITORE AD UMIDO TIPO VENTURI

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - PULIZIA PNEUMATICA

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima           | 1800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15   | m                  |
| durata                    | 02   | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

---

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - SILOS NASTRI INSACCATRICI

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 18500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15    | m                  |
| durata                    | 24    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - MACINAZIONE E TRASPORTO ARGILLA

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima           | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15   | m                  |
| durata                    | 24   | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - NASTRI TRASPORTATORI MULINO CONTINUO

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| portata massima           | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 15   | m                  |
| durata                    | 24   | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - ALIMENTAZIONE CARICO E SCARICO ATM 1 E 2, SILI STOCCAGGIO, CARICO MULINI

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 38000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 24    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 30 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento:      FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

I limiti di emissione di SOX, NOX e CO relativi alle emissioni n. 5 e 6 sono riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 5%.

**Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

**Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### **Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:**

- c.misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### **Abbattitori ad umido:**

- d.misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc....) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- e.l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- f.la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- g.la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione**

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                            |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                                   |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti<br>al centro dei<br>segmenti uguali<br>in cui è suddiviso<br>il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                                      |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA**

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                                 | <b>Metodi indicati</b>                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento          | UNI 10169 e UNI EN 13284-1                                                                                                     |
| Portata e Temperatura emissione                                             | UNI 10169                                                                                                                      |
| Polveri o Materiale Particellare                                            | UNI EN 13284-1                                                                                                                 |
| Metalli                                                                     | UNI EN 14385<br>ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723                                                                                    |
| Gas di combustione<br>(monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica) | UNI EN 15058<br>UNI EN 14789<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)              |
| Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)         | UNI EN 12619                                                                                                                   |
| Ossidi di Zolfo                                                             | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10393<br>UNI EN 14791<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ossidi di Azoto                                                             | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni         | UNI EN 14181                                                                                                                   |

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- trimestrale per le emissioni n. 5 (portata, polveri, piombo), 6 (portata, polveri, piombo) e 9;
- semestrale per le emissioni n. 2, 3, 10, 12, 13, 14 e 15.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

## Allegato – RUMORE

**DITTA SPRAY DRY S.P.A. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA, 15**

| SETTORE AMBIENTALE<br>INTERESSATO | TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumore                            | Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 |

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Spray Dry S.p.A. svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all’uso per l’industria ceramica. Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
  - traffico veicolare legato al ricevimento materie prime, rifiuti e uscita prodotti finiti;
  - impianti utilizzati nel processo produttivo: impianti di macinazione ad umido, agitatori per la barbotina, impianti di depurazione aria e impianti di raffreddamento motori;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00) e notturno (22:00 – 06:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione

---

pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono costituiti da: R1 – Nucleo abitativo ubicato a NordEst e posto a distanza di 200 metri dal confine aziendale, assegnato ad una classe III "aree di tipo misto" con valori limite di immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali presso il ricettore considerato.

### C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico datata Maggio 2008 della ditta Spray Dry S.p.A. presentata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95;

Considerato che nella domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la ditta ha confermato la configurazione impiantistica descritta nella suddetta valutazione;

Visto il parere di compatibilità acustica dell'insediamento espresso dal Servizio Territoriale Distretto Area Sud – Maranello – Pavullo dell'ARPAE Sezione di Modena, prot. n. PGMO/2017/3985 del 02/03/2017, con prescrizioni;

Preso atto che il comune di Sassuolo in data 04/02/2016, con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale, dalla quale si rileva che l'impianto ricade in classe VI "Aree esclusivamente industriali" rispetto alla classe V considerata al momento della valutazione, con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 70 dBA di notte. Resta invariata la classe III assegnata ai ricettori sensibili;

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

### D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna, 15, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Spray Dry S.p.A.**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente e citata in premessa ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) In fase d'esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
- 3) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
- 4) Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dr. Giovanni Rompianesi

---

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*Da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. .... del.....

Data..... Firma.....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**